



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19009

Torino, 24 maggio 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro programmato per il 19.5.2019 ore 15 a S. Biagio di Mondovì tra ASPE San Biagio e Tavole (serie C2);
- Rilevato in fatto che l'Arbitro ha dato atto della mancata presentazione di entrambe le squadre, indicando le attività da lui svolte e l'informazione – tardivamente – ricevuta a proposito del fatto che le società interessate avevano concordato il rinvio dell'incontro a causa delle forti piogge;
- Rilevato altresì in fatto che, come risulta dalla nota prot. 42719 del 22.5.2019 del Segretario Generale FIPAP e dalla comunicazione in data 20.5.2019 del sig. Sergio Gasco della ASPE San Biagio, i) le società interessate avevano effettivamente concordato entro le ore 13 il rinvio dell'incontro; ii) in particolare la ASPE San Biagio aveva inviato con e-mail delle 11,30 la relativa segnalazione all'Ufficio Campionati indicando le possibili date per il recupero; iii) solo per un disguido telematico tale comunicazione e-mail non è pervenuta all'Ufficio Campionati, che è stato avvisato con messaggio telefonico alle 13,51 e solo alle 14.12 con la predetta comunicazione e-mail;
- Considerato in diritto che i) in forza della Reg. 71 del Regolamento Tecnico *“La partita deve essere sospesa definitivamente: (...) f) quando una o due squadre, trascorso il termine di attesa previsto, non siano presenti per l'inizio della gara;”* ii) in forza della Reg. 70 del Regolamento Tecnico *“Valutate le cause della sospensione definitiva, sarà l'Ufficio Campionati che ne potrà disporre il rinvio ad altra data per la ripetizione o, nei casi di competenza, il Giudice Sportivo”* e che in forza dell'art. 37.1 lett. a del Reg. Fed. di Giustizia è attribuita al Giudice Sportivo la risoluzione delle questioni inerenti *“l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”*, analogamente a quanto prevedeva il previgente art. 34.1 Reg. Fed. Giustizia *“Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali.”*;

- Ritenuto che dai documenti sopra indicati risulta che entrambe le società non possano ritenersi colpevoli in relazione al disguido telematico occorso, che ha comportato la tardiva comunicazione del rinvio tempestivamente concordato dell'incontro sopra indicato;

dispone ai sensi e per gli effetti della Reg. 70 del Regolamento Tecnico il rinvio ad altra data dell'incontro programmato per il 19.5.2019 ore 15 a S. Biagio di Mondovì tra ASPE San Biagio e Tavole (serie C2); demanda all'Ufficio Campionati la fissazione della data per lo svolgimento dell'incontro.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino